CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Modalità deposito scissioni

Scissione: iscrizione del progetto

Condizioni di legge

Tutte le società partecipanti alla scissione sono tenute al deposito del relativo progetto presso l'ufficio del registro delle imprese. In alternativa il progetto può essere pubblicato sul sito delle società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, secondo le regole CAD.

Il progetto di scissione deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e l'eventuale conguaglio in danaro.

Al progetto vanno altresì allegate eventuali autorizzazioni o altri titoli richiesti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelle relative all'attività bancaria o assicurativa e a quella delle società di investimento a capitale variabile.

Norma: artt. 2501 ter, 2506 bis c.c. e D. Lgs 123/2012

Termine: nessuno

Obbligato: ogni componente dell'organo amministrativo, ogni socio amministratore

Tipo documenti

- Progetto di scissione redatto secondo quanto previsto dall'art. 2506bis c.c.; il progetto di scissione deve contenere anche l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e l'eventuale conguaglio in danaro
- Atto costitutivo della società di nuova costituzione, se non contenuto all'interno del progetto, o statuto della società beneficiaria/delle società beneficiarie con le eventuali modifiche a seguito della scissione; se la scissa subisce modifiche occorre allegare anche copia del suo statuto aggiornato.

  Se lo statuto della società beneficiaria/delle società beneficiarie, già depositato al registro imprese, non subisce modifiche a seguito della scissione:

  - se all'interno del progetto lo statuto non viene citato come allegato, lo stesso può non essere allegato all'istanza; in questo caso devono essere indicati nel modulo Note gli estremi (numero e data) del protocollo di deposito dello statuto già depositato
  - - se all'interno del progetto la statuto viene citato come allegato, lo stesso deve essere comunque allegato all'istanza, indicando anche nel modulo Note gli estremi (numero e data) del protocollo di deposito dello statuto già depositato
- Eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente

Forma dei documenti

Il progetto e la relazione e gli altri allegati nella forma della scrittura privata vanno prodotti **in formato .pdf/A** (ISO 19005-1/2/3), in una delle seguenti forme:

- in originale informatico, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che hanno redatto l'atto allegato (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005)
- in copia "informatica" di documento in origine informatico sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "*La/il sottoscritta/o dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale*" (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
- in copia "scansionata" di documento in origine cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "*La/il sottoscritta/o dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale*" (art. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e art. 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
- in copia informatica o scansionata di documento in origine cartaceo, o in copia informatica di documento in origine informatico, con dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal notaio (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937).

Modulistica

- Codice atto A17
- Modulo S2 compilato al riquadro 12
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo, un socio amministratore

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato

Avvertenze

In caso di modificazione del progetto di scissione è necessario depositare per l'iscrizione il nuovo progetto come esposto in questa scheda.

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Scissione: iscrizione della delibera/decisione

Condizioni di legge

Tutte le società partecipanti alla scissione sono tenute al deposito della relativa deliberazione/decisione presso l'ufficio del registro delle imprese competente. La decisione può essere assunta solo decorsi 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o dalla pubblicazione sul sito della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, secondo le regole c.a.d., del progetto di scissione. Il termine è rinunciabile con decisione assunta all'unanimità in atto.

La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa. Il bilancio dell'ultimo esercizio deve essere stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa. La relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali nel caso di società quotata in mercati regolamentati, deve essere riferita a una data antecedente sei mesi al giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa.

La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti non sono richieste se la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale oppure se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla scissione (tale rinuncia deve risultare dall'atto).

Nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro capitale deve essere allegata la relazione giurata di stima del patrimonio della società di persone.

Norma: artt. 2436, 2501 ter, 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2506 ter, c.c. e d.lgs 123/2012

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio; in caso di società di persone, se l'atto è una scrittura privata autenticata (laddove sia possibile tale forma - v. successivo paragrafo 'Forma dei documenti'): il socio amministratore

Tipo documenti

- Deliberazione dell'assemblea/decisione dei soci
- Ove redatte la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti
- La situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio
- Eventuale relazione giurata di stima del patrimonio della società di persone
- La relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali nel caso di società quotata in mercati regolamentati

- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione (oppure dichiarazione, contenuta nel modulo Note, attestante che la società di persone è in regime di contabilità semplificata)
- Il progetto di scissione

NOTA BENE: l'allegazione del progetto di scissione e, per società di capitali, dei bilanci degli ultimi tre esercizi già depositati presso il registro delle imprese è sostituita dall'indicazione degli estremi di deposito nel modulo note.

Forma dei documenti

L'atto notarile nella forma di atto pubblico (o, nei casi previsti, di scrittura privata autenticata – v. seguente capoverso) va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.

In caso di scissione di una società di persone in altra società di persone (beneficiaria della scissione), oppure nel caso in cui una società di persone risulti beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di scissione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata.

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti in copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005).

Gli altri allegati vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia scansionata dell'originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale.

Modulistica

- Codice atto A17
- Modulo S2 compilato al riquadro 12
- Modulo Note contenente:
  - gli estremi di deposito dei bilanci dell'ultimo triennio (per società di capitali) e del progetto di scissione o dell'avvenuta pubblicazione del progetto di tutte le società partecipanti alla scissione nonché, in caso di società di persone, per dichiarare se la società si trova in contabilità semplificata;
  - nel caso in cui non sia già presente in atto, eventuale dichiarazione del notaio rogante in cui si attesti la rinuncia da parte di tutti i soci ai termini previsti dagli artt. 2501 ter, 2505 quater e 2506 bis, comma 5 c.c.;
  - nel caso in cui non sia già presente in atto, eventuale dichiarazione del notaio rogante in cui si attesti, nei casi previsti, la rinuncia da parte di tutti i soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, alla redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti
- Se la delibera contiene anche modifiche statutarie/dei patti sociali la compilazione deve essere integrata nel modo seguente:
  - le modifiche statutarie/dei patti deliberate hanno effetto dalla data della delibera: compilare anche i quadri del modelli S2 relativi alle modifiche
  - **le modifiche statutarie/dei patti sociali deliberate hanno effetto dalla data del successivo atto di scissione**: si deve compilare il riquadro "20 altri atti e fatti

soggetti a iscrizione e a deposito" del modello S2, indicando gli articoli che verranno modificati e l'efficacia differita della loro modifica

In questi casi si deve indicare nel riquadro "B – ESTREMI DELL'ATTO" del modulo S2 anche il relativo codice atto A05/A04. In questo caso **è molto importante rispettare rigorosamente l'ordine di inserimento dei codici atto previsti, inserendo nel quadro B del modello, PRIMA il codice atto A17 e successivamente l'A05/A04**

- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 per società di capitali - € 59,00 per società di persone (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Scissione: iscrizione dell'atto

Condizioni di legge

Tutte le società partecipanti alla scissione sono tenute al deposito del relativo atto presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.

NOTA BENE: il deposito relativo alla/e società scissa/e deve precedere il deposito relativo alla/e società beneficiaria/e.

L'atto può essere rogato solo decorsi 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delle decisioni, salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

1) Primo adempimento: ogni società scissa

Norma: artt. 2436, 2503, 2504, 2506 ter, 2506 quater c.c. e d.lgs 123/2012e 16

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio

Tipo documenti

- Atto di scissione
- Se la scissione viene attuata prima del termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
  - dichiarazione attestante il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca
- Se la scissione viene attuata dopo il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
  - dichiarazione attestante la mancanza di opposizioni o, in caso di opposizione, completa degli estremi del provvedimento autorizzatorio del Tribunale

NOTA BENE: le suddette dichiarazioni possono essere contenute all'interno dell'atto oppure possono essere rese dal notaio in veste di pubblico ufficiale o dall'amministratore, mediante la compilazione del modello Note (se la dichiarazione viene resa dall'amministratore nel modello Note, il modello deve essere sottoscritto digitalmente, oltre che dal notaio, anche dall'amministratore). Va rilasciata una dichiarazione per ogni società.

Forma dei documenti

L'atto di scissione nella forma di atto pubblico va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante

apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005).

Modulistica

- Codice atto A17, A14 se la società scissa si estingue
- Modulo S2 compilato al riquadro 12

  Nell'atto di scissione senza costituzione di nuove società può essere stabilita una data di efficacia successiva rispetto al momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte (come previsto dalla norma); in tal caso deve essere compilato anche il riquadro 20 del modulo S2 indicando la data in cui la scissione diviene efficace
- Modulo S3 (se la società scissa si estingue)
- Eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio (e amministratore nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta)

La società che si estingue a seguito della scissione, nel caso in cui nell'atto sia stata stabilita una data effetto differita, in alternativa alla compilazione sopra descritta, può depositare preventivamente il solo modulo S2 per l'iscrizione dell'atto e successivamente presentare, in data prossima a quella di effetto della scissione, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3, come segue:

- Iniziale deposito del solo modulo S2 compilato al riquadro 12 + riquadro 20 in cui deve essere riportato il testo seguente "Con atto rep. … rogato dal notaio … in data … si è data esecuzione alla scissione mediante assegnazione dalla società scissa … a favore della società beneficiaria preesistente ed è stato stabilito che gli effetti della scissione stessa, ai sensi dell'art. 2506-quater, primo comma c.c., decorrano dal …"
  - codice atto A17
  - eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
  - distinta firmata digitalmente dal notaio (e amministratore nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta)
- Successivamente, in data prossima a quella di effetto della scissione
  - deposito solo modulo S3 per cancellazione società
  - codice atto A14
  - distinta firmata digitalmente dal notaio o da amministratore

Importi

Per deposito dell'atto:

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati o PMI innovative. L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di scissione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati

Per deposito dell'eventuale secondo passaggio (modulo S3 per cancellazione società):

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se start up innovativa o incubatore certificato

Avvertenze

Se la scissione comporta il trasferimento alla beneficiaria di quote possedute dalla società scissa in altre Srl, sulle posizioni di queste ultime il notaio dovrà depositare un modulo S entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di scissione.

2) Secondo adempimento: ogni società beneficiaria

Norma: artt. 2436, 2503, 2504, 2506 ter, 2506 quater c.c. e d.lgs 123/2012

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio, ogni componente dell'organo amministrativo o ogni socio amministratore

Tipo documenti

- Atto di scissione
- Se la scissione viene attuata prima del termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
  - dichiarazione attestante il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca
- Se la scissione viene attuata dopo il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
  - dichiarazione attestante la mancanza di opposizioni o, in caso di opposizione, completa degli estremi del provvedimento autorizzatorio del Tribunale

NOTA BENE: le suddette dichiarazioni possono essere contenute all'interno dell'atto oppure possono essere rese dal notaio in veste di pubblico ufficiale o dall'amministratore, mediante la compilazione del modello Note (se la dichiarazione viene resa dall'amministratore nel modello Note, il modello deve essere sottoscritto digitalmente, oltre che dal notaio, anche dall'amministratore). Va rilasciata una dichiarazione per ogni società.

Forma dei documenti

L'atto di scissione nella forma di atto pubblico va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante

apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005).

Modulistica

- Codice atto A17
- Modulo S2 compilato al riquadro 12

  Se la delibera di scissione portava modifiche statutarie/dei patti sociali aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della scissione, devono essere compilati anche i riquadri del modello S2 relativi alle modifiche.

  Nell'atto di scissione senza costituzione di nuove società può essere stabilita una data di efficacia successiva rispetto al momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte (come previsto dalla norma); in tal caso deve essere compilato anche il riquadro 20 del modulo S2 indicando la data in cui la scissione diviene efficace
- Eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o da un componente dell'organo amministrativo se società di capitali o un socio amministratore se società di persone (la firma digitale dell'amministratore è necessaria nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta).

NOTA BENE: se la scissione avviene con la costituzione di una nuova società, si rimanda alle istruzioni relative al deposito dell'atto costitutivo di società. Questo deposito deve comunque avvenire dopo quelli relativi alle società scisse.

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati o PMI innovative. L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di scissione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati

Avvertenze

Se la scissione comporta il trasferimento alla beneficiaria di quote possedute dalla società scissa in altre Srl, sulle posizioni di queste ultime il notaio dovrà depositare un modulo S entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di scissione.